

## CRONACA CONTEMPORANEA

### ITALIA

#### L'«OPUS DEI» IN PARLAMENTO

In seguito a una violenta campagna di stampa contro l'*Opus Dei* — in particolare, in Italia, da parte dei settimanali *L'Espresso* e *Panorama* — tra il 21 febbraio e il 21 novembre 1986 furono presentate ben 11 interpellanze e interrogazioni al presidente del Consiglio e al ministro dell'Interno.

Quelle firmate dagli onn. Petruccioli (PCI) e Bassanini (Sinistra Indipendente) volevano sapere se era vero che «l'*Opus Dei* sarebbe regolata da norme segrete in base alle quali gli aderenti sarebbero legati da un vincolo di ubbidienza verso le gerarchie dell'associazione anche nell'espletamento delle proprie funzioni pubbliche» e che «risulterebbe altresì l'iscrizione a tale associazione di numerosi funzionari civili e militari dello Stato e anche dirigenti delle imprese pubbliche» (onn. Petruccioli); se era vero che l'*Opus Dei* «sarebbe retta da statuti o codici segreti, i quali impongono la segretezza sulle attività sociali e sull'appartenenza dei soci all'organizzazione»; che «i predetti statuti o codici stabilirebbero come “mezzo peculiare” del conseguimento degli scopi sociali l'accesso dei soci a “cariche pubbliche, in particolare quelle direttive” e vincolerebbero i soci all'obbedienza nei confronti dei superiori nella gerarchia associativa anche per quanto concerne l'esercizio delle funzioni pubbliche» (onn. Bassanini). Lo stesso interrogante voleva conoscere «se il Governo non ritenga che, ove queste notizie si rivelassero esatte, l'*Opus Dei* dovrebbe qualificarsi come associazione segreta vietata dalla legge» (al pari ad esempio della Loggia P2), e se, di conseguenza, «il Governo non ritenga di dover disporre immediate indagini per accertare natura, finalità ed eventuale carattere di segretezza dell'*Opus Dei*, anche al fine di disporre tempestivamente, nei confronti dei funzionari e dipendenti dello Stato ad essa appartenenti, i provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio». Anche l'on. Teodori (radicale) chiedeva al Governo di indagare se l'*Opus Dei* non dovesse configurarsi come associazione vietata dalla legge e l'on. Piro (PSI) chiedeva che fossero pubblicati gli elenchi degli aderenti all'*Opus Dei*. A sua volta, anch'è l'on. Caria (PSDI) chiedeva tale pubblicazione.

Sul versante opposto si ponevano 5 interrogazioni di deputati democristiani (primi firmatari, gli onn. Azzaro, Casini, La Russa, Vernola, Martinazzoli) e una dell'on. Del Donno (MSI).

Così, l'interrogazione firmata dall'on. Martinazzoli, premesso che «alcuni articoli di stampa, compiendo opera di discredito, hanno a più riprese rappresen-

tato l'azione e l'organizzazione della prelatura *Opus Dei* come se fosse meritevole di interventi repressivi da parte dello Stato»; che «l'*Opus Dei* risulta essere una prelatura personale, struttura giurisdizionale della Chiesa cattolica, i cui statuti sono sanciti dalla Santa Sede con la Costituzione Apostolica *Ut sit* del 28 novembre 1982»; che «l'*Opus Dei* in molte nazioni dei cinque continenti svolge attività con finalità esclusivamente spirituali, benefiche anche per la società civile», chiedeva agli onn. Craxi, Scalfaro e Andreotti, «se non ritengano di riaffermare i diritti di libertà religiosa e di autorganizzazione della Chiesa cattolica, anche a tutela della stessa prelatura *Opus Dei* che ha ingiustamente subito un'azione denigratoria» e «se non intendano esplicitamente rendere note, a garanzia dei corretti rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, oltre che per l'esatta informazione dell'opinione pubblica, le risultanze del Governo sulla natura, fini e attività dell'*Opus Dei* e la totale insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'applicazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17» sulla P2.

Il 24 novembre l'on. Scalfaro, ministro dell'Interno, rispose alle interrogazioni con una dichiarazione assai lunga. Egli rilevò, anzitutto, che «la questione sollevata dalle interpellanze e dalle interrogazioni investe almeno due delle massime espressioni della libertà del cittadino, quella di professare la propria fede religiosa e quella di associazione», riconosciute dalla Costituzione; inoltre tale questione va inquadrata nel contesto dei rapporti tra Chiesa e Stato sanciti dall'art. 7 della Costituzione e dal Concordato del 18 febbraio 1984. Infatti, l'*Opus Dei*, eretta dalla Santa Sede nel 1982 in prelatura personale di ambito internazionale, fa parte della struttura costituzionale della Chiesa, e quindi, in base all'art. 7 della Costituzione, non c'è spazio alcuno a poteri inquisitivi o coercitivi dello Stato nei suoi riguardi. Tuttavia, se lo Stato non può condurre indagini sull'*Opus Dei*, per rispondere agli interrogativi dei parlamentari, può chiedere alla Santa Sede di dichiarare natura, fini e attività di questa associazione. È quanto ha fatto il Presidente del Consiglio che, il 6 giugno, ha ricevuto da mons. Silvestrini, segretario del Consiglio per gli Affari pubblici della Chiesa, un apposito «ufficio» della Congregazione per i Vescovi, nel quale si specifica che «le risposte ivi espresse rappresentano la posizione ufficiale della Santa Sede e sono impegnative per la prelatura dell'*Opus Dei*».

In base a questo «ufficio» l'on. Scalfaro chiarì che la natura dell'*Opus Dei* «è quella di prelatura personale, di un ente cioè di carattere istituzionale, avente personalità giuridica pubblica canonica, facente parte della struttura costituzionale della Chiesa, non circoscritto in un ambito territoriale, retto da un prelado con potestà giurisdizionale, che è ordinario dell'ente stesso». Poi definì le finalità che sono:

«La santificazione dei fedeli della prelatura, secondo la sua specifica spiritualità secolare, attraverso l'esercizio delle virtù cristiane nello stato, professione e condizione di vita di ciascuno; fare in modo che persone di ogni condizione e stato della società pratichino gli insegnamenti di Cristo, anche attraverso il va-

lore santificante del lavoro professionale ordinario; diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda presa di coscienza della chiamata universale alla santità».

Per quanto concerne l'attività dell'*Opus Dei*, l'on. Scalfaro disse:

«Sono stati eretti canonicamente, in Italia, nel contesto dell'*Opus Dei*, centri in diverse città italiane (oltre Roma: Milano, Palermo, Napoli, Bologna, Bari, Catania, Genova, ed altre). Trattasi per lo più di iniziative di tipo educativo, assistenziale, nel cui contesto l'*Opus Dei* assume responsabilità formative e di direzione spirituale: tali attività sono pubblicamente note. Alcune hanno forma nazionale o addirittura internazionale (come, ad esempio, il centro internazionale della gioventù lavoratrice, con sede in Roma e affidato all'*Opus Dei* da Paolo VI nel 1965). Il vicariato dell'*Opus Dei* per l'Italia ha sede in Milano, v. Alberto da Giussano 6, mentre a Roma opera un ufficio informazioni, individuabile anche attraverso quel normale strumento di lavoro quotidiano che è l'elenco telefonico».

Le interrogazioni chiedevano di conoscere se l'*Opus Dei* sia retta da statuti e codici segreti che la qualifichino come «associazione segreta», vietata dalla legge sulla P2. L'on. Scalfaro riportò testualmente la risposta della Santa Sede:

«La prelatura *Opus Dei* è un'istituzione della Chiesa, pubblicamente eretta a norma del codice di diritto canonico e dotata di statuti ufficialmente sanciti dalla Santa Sede, nei quali sono espresse anche le finalità ad essa proprie. Gli organi direttivi dell'*Opus Dei* sono pubblici e ben noti, così come le rispettive sedi.

«Tutti gli appartenenti all'*Opus Dei* — sia i sacerdoti incardinati nella prelatura, sia i laici ad essa canonicamente vincolati con contratto come numerari, aggregati e soprannumerari, sia i sacerdoti non incardinati nella prelatura ma associati alla Società sacerdotale della Santa Croce (ente intrinsecamente unito alla prelatura) — sono tenuti ad evitare la segretezza e la clandestinità in forza dell'articolo 89, paragrafo 2, del *Codex iuris particularis* dell'*Opus Dei*; richiesti legittimamente circa la loro appartenenza, hanno pertanto il dovere di manifestarla».

Infatti, il paragrafo 2 dell'art. 89 del *Codex iuris particularis*

«vieta del tutto il segreto o la clandestinità. Perciò in tutte le circoscrizioni sono noti a tutti i nomi dei vicari del Prelato e di coloro che formano i loro consigli; e ai vescovi che lo chiedono vengono comunicati i nomi non solo dei sacerdoti della prelatura, che nelle rispettive diocesi esercitano il loro ministero, ma anche dei direttori dei centri eretti nella diocesi».

Queste dichiarazioni della Santa Sede — aggiunse l'on. Scalfaro — costituiscono di per sé «una risposta esauriente», ma non esimono il rappresentante del Governo dallo svolgere alcune considerazioni. Così, per quanto attiene ai membri laici di nazionalità italiana dell'*Opus Dei*, dopo un lungo esame dell'art. 1 della legge n. 17/1982 sulle associazioni segre-

te, egli affermò che «resta evidente che nessuno dei requisiti voluti da quell'articolo perché un'associazione possa ritenersi segreta si attaglia all'*Opus Dei*, né sotto il profilo della sua organizzazione, né sotto quello delle sue regole, né relativamente alle attività poste in essere». Infatti, un'associazione è segreta quando occulta la sua stessa esistenza, quando tiene segrete congiuntamente finalità e attività sociali, quando rende in tutto o in parte, e anche reciprocamente, sconosciuti i soci. Ora, sotto questi tre profili l'*Opus Dei* non è segreta: se ne conosce l'esistenza, le finalità e le attività sociali; quanto ai membri, «né secondo la Costituzione né secondo la legge vigente si può pretendere che un'associazione, per essere lecita e non segreta, sia tenuta a pubblicizzare all'esterno l'identità dei propri associati; divieto di segretezza non significa obbligo di pubblicizzazione».

Al secondo quesito, se gli aderenti all'*Opus Dei* siano legati da particolari obblighi di obbedienza — ha detto l'on. Scalfaro — la Santa Sede risponde testualmente: «I fedeli dell'*Opus Dei*, quale che sia la loro funzione nella società civile, hanno verso lo Stato gli stessi doveri di fedeltà degli altri cittadini». Per quanto riguarda l'attività professionale, è detto nell'art. 88, paragrafo 3, del *Codex iuris particularis*:

«Per ciò che concerne l'agire professionale, le dottrine sociali, politiche, eccetera, ciascun fedele della prelatura gode, ovviamente entro i limiti della dottrina cattolica in materia di fede e di morale, della medesima piena libertà degli altri cittadini cattolici. Le autorità della prelatura, invero, devono astenersi del tutto dal dare anche solo consigli in queste materie. Pertanto tale piena libertà potrà essere limitata solo da norme eventualmente date per tutti i cattolici, in una determinata diocesi o circoscrizione, dal vescovo o dalla Conferenza episcopale; perciò la prelatura non fa sue in alcun modo le attività professionali, sociali, politiche, economiche, eccetera, di nessuno dei suoi fedeli.

«Ne consegue che i doveri di fedeltà dei membri della prelatura verso di essa ed i doveri di fedeltà dei medesimi verso lo Stato si pongono su piani diversi, non interferentisi».

Circa l'adesione dei laici alla prelatura, essa «è un atto squisitamente libero, che attiene in modo inequivocabile al foro interno di ciascuno». A tale riguardo, la Costituzione apostolica *Ut sit* rileva che

«la giurisdizione della prelatura personale si estende ai chierici in essa incardinati nonché ai laici che si dedicano alle opere apostoliche della stessa prelatura, limitatamente per questi ultimi all'adempimento dei peculiari obblighi che essi hanno assunto con vincolo giuridico, mediante una convenzione con la prelatura: gli uni e gli altri, chierici e laici, dipendono dall'autorità del prelado nello svolgimento dell'opera pastorale della medesima prelatura».

Quindi, osservò l'on. Scalfaro, «l'atto di adesione del laico alla prelatura investe esclusivamente i fini spirituali della prelatura stessa, restando tassativamente escluso tutto ciò che possa determinare interferenze nelle attività civili, svolte dai membri dell'*Opus Dei* in quanto cittadini».

Circa il dubbio se sopravvivano per gli aderenti all'*Opus Dei* diritti e doveri acquisiti nel regime giuridico precedente, e, quindi, implicitamente anche disposizioni di quel regime, esso è tolto da quanto dichiara la Santa Sede nell'«ufficio»: «Per tutti coloro che hanno aderito all'*Opus Dei* prima che fosse eretta in prelatura rimangono in vita soltanto diritti e doveri contemplati dalle prescrizioni del vigente *Codex iuris particularis*». Ciò significa che «i precedenti statuti sono stati abrogati». L'on. Scalfaro così concluse:

«A questo punto, onorevoli colleghi, non resta che tirare le conclusioni: l'*Opus Dei* non è segreta né in linea di diritto né in linea di fatto; il dovere di obbedienza riguarda esclusivamente materie spirituali; non vi sono diritti e doveri oltre quelli previsti dal *Codex iuris particularis*, e anche questi sono di natura strettamente spirituale; nessun diritto e dovere del vecchio regime, se non è previsto nel nuovo, è sopravvissuto all'istituzione della prelatura.

«Dunque, né il Governo né il Ministero dell'interno in particolare possono legittimamente assumere iniziative nei riguardi dell'*Opus Dei*, o disporre a suo carico indagini o verifiche; infatti, sulla base dei precetti della Costituzione e dei diritti fondamentali di libertà da essa garantiti; sulla base dell'impegno, solennemente riaffermato con l'accordo di Villa Madama, al pieno rispetto del principio di sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica; sulla base degli atti che regolano la prelatura; sulla base, infine, delle dichiarazioni della Santa Sede che, come detto, ne rappresentano il pensiero ufficiale e sono impegnative per la prelatura stessa, quelle indagini e quegli accertamenti, non potendo trovare giustificazione in alcun elemento di fatto atto a confortare anche semplici indizi, si risolverebbero in una inammissibile compromissione del diritto di libertà del cittadino e in una altrettanto inammissibile ingerenza dello Stato nell'«ordine» interno della Chiesa».

Della risposta dell'on. Scalfaro si dichiararono soddisfatti gli interroganti di parte democristiana; insoddisfatti gli altri. In particolare l'on. Bassanini ribadì i quesiti da lui posti, ai quali il ministro non avrebbe dato risposta, specialmente quello della sopravvivenza delle costituzioni del 1950, in cui al paragrafo 202 si diceva che «strumento particolare dell'apostolato dell'istituzione sono gli uffici pubblici, soprattutto quelli che comportano funzioni direttive». Ora, dalla risposta del ministro Scalfaro, basata su documenti ufficiali della Santa Sede, appare chiaro che le costituzioni del 1950 sono state abrogate e sostituite da quelle del 1982: è quindi su queste che ora si regge l'*Opus Dei* e, quindi, è anche su queste che la sua natura, le sue finalità e le sue attività vanno giudicate. Tanto più che le risposte date nell'«ufficio» della Congregazione dei Vescovi «rappresentano la posizione ufficiale della Santa Sede e sono impegnative per la prelatura dell'*Opus Dei*».

*Giuseppe De Rosa*